



**Comune di Roveredo**

**Cantone dei Grigioni**

# **REGOLAMENTO ACQUA POTABILE**



## Indice

<b>I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1	Compiti del Comune.....	3
Art. 2	Diritto di attraversamento.....	3
Art. 3	Tubazioni private.....	3
Art. 4	Obbligo della concessione e sorveglianza.....	3
Art. 5	Declino della responsabilità.....	3
Art. 6	Rimedi legali.....	3
<b>II.</b>	<b>FORNITURA DI ACQUA.....</b>	<b>4</b>
Art. 7	Prelievo.....	4
Art. 8	Uso degli idranti.....	4
Art. 9	Acquedotti privati.....	4
Art. 10	Esclusione di responsabilità.....	4
Art. 11	Sospensione dell'erogazione di acqua.....	4
<b>III.</b>	<b>DISPOSIZIONI TECNICHE.....</b>	<b>5</b>
Art. 12	Esecuzione di installazioni.....	5
Art. 13	Prescrizioni per le installazioni.....	5
Art. 14	Controllo.....	5
Art. 15	Pose.....	5
Art. 16	Responsabilità.....	5
Art. 17	Contatori.....	5
<b>IV.</b>	<b>TARIFFE.....</b>	<b>6</b>
Art. 18	Finanziamento.....	6
Art. 19	Tasse di allacciamento.....	6
Art. 20	Tassa di concessione per allacciamento.....	7
Art. 21	Tassa di concessione per installazioni.....	7
Art. 22	Tasse di consumo.....	7
Art. 23	Scadenza.....	8
Art. 24	Interesse di mora.....	8
Art. 25	Pegno.....	8
<b>V.</b>	<b>DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>9</b>
Art. 26	Disposizioni penali.....	9
Art. 27	Disposizioni transitorie.....	9
Art. 28	Entrata in vigore.....	9

## I. Disposizioni generali

### **Art. 1           Compiti del Comune**

Il Comune costruisce e gestisce l'acquedotto pubblico. L'acquedotto viene potenziato secondo i crediti concessi dal competente organo comunale.

### **Art. 2           Diritto di attraversamento**

Le tubazioni pubbliche vengono posate, di regola, entro il campo stradale, oppure entro gli allineamenti approvati.

Se una tubazione deve attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a tollerare l'attraversamento contro una congrua indennità (art. 691 CCS).

In caso di disaccordo, l'indennità viene fissata dalla competente commissione di espropriazione.

Se le prerogative del fondo servente dovessero cambiare, (per es. causa costruzione), la tubazione viene spostata a spese del Comune. Questo obbligo può venir riscattato, al momento della posa della tubazione, mediante il pagamento di un'indennità.

Il diritto di attraversamento e l'eventuale riscatto va annotato a registro fondiario.

### **Art. 3           Tubazioni private**

Gli allacciamenti privati alla rete vengono eseguiti dal Concessionario domiciliato a Roveredo, a spese del richiedente secondo le prescrizioni comunali.

Il Municipio indica il punto di allacciamento, il tracciato, la dimensione della tubazione, la profondità dello scavo e la posizione dell'eventuale contatore.

Per ogni immobile, o per ogni installazione di altro carattere, viene concesso un solo allacciamento.

I titolari di allacciamenti privati sono obbligati a concedere a terzi l'uso in comune della tubazione, contro un congruo indennizzo. Se nelle vicinanze di una tubazione di adduzione viene posata una tubazione pubblica, il proprietario del fondo può venir obbligato ad allacciare ad essa la propria casa.

### **Art. 4           Obbligo della concessione e sorveglianza**

I nuovi allacciamenti all'acquedotto, come pure le modifiche alle tubazioni esistenti, sono soggette ad approvazione.

Il committente deve inoltrare domanda al Municipio corredata dai relativi piani. Una concessione scade se entro un anno non vengono iniziati i lavori.

L'esecuzione dei lavori e la manutenzione degli allacciamenti privati sottostanno alla sorveglianza del Municipio, a carico del privato. Gli allacciamenti possono essere eseguiti solo da ditte in possesso della concessione rilasciata dal Municipio.

### **Art. 5           Declino della responsabilità**

Dalla collaborazione degli organi comunali nel rilascio della concessione e nel controllo non può venir dedotta responsabilità alcuna per il Comune.

### **Art. 6           Rimedi legali**

Contro disposizioni del Municipio è data la possibilità di ricorso al tribunale amministrativo del Canton Grigioni entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione.

## II. Fornitura di acqua

### **Art. 7            Prelievo**

Il Comune fornisce l'acqua nell'ambito di un uso normale per fondi siti nella zona edilizia.

La fornitura di acqua per scopi artigianali e industriali richiede il consenso del Municipio.

Se al Comune nascono spese particolari, a conseguenza degli impianti speciali, la concessione può venir abbinata alla prestazione di contributi a fondo perso da parte del richiedente.

In caso di scarsità d'acqua, il Municipio può ridurre la fornitura d'acqua a tutti gli utenti mediante appropriati accorgimenti, e obbligare l'uso di fontane pubbliche.

Fuori dalla zona edilizia vengono concessi degli allacciamenti all'acquedotto solo per scopi agricoli e forestali.

### **Art. 8            Uso degli idranti**

Dagli idranti pubblici e privati può venir gratuitamente prelevata dell'acqua se usata per la lotta contro gli incendi e per gli esercizi dei pompieri.

Ai privati, senza permesso, è vietato l'uso degli idranti. Gli utenti rispondono personalmente per tutti i danni causati dall'uso maldestro degli idranti.

La responsabilità dell'utente di un idrante si estingue con l'accettazione dell'impianto da parte di un responsabile dell'azienda comunale acqua potabile.

L'uso degli idranti senza permesso è punito con la multa.

L'uso di idranti su cantieri è concesso solo se le particolari condizioni non permettono la posa di una tubazione definitiva partendo dalla rete di distribuzione.

L'uso di un idrante comporta sempre il montaggio di uno scarico separato e l'apertura completa dell'idrante stesso.

Rimane vietato ai non autorizzati manomettere saracinesche comunali.

### **Art. 9            Acquedotti privati**

Acquedotti privati provenienti da sorgenti o da acqua del sottosuolo richiedono una concessione. Essa viene rilasciata solo se è possibile la fornitura di acqua garantita potabile. La captazione di scarichi di troppopieno non è vincolata all'art. 9.

Il prelievo di acqua dal sottosuolo è ammesso solo nell'ambito dei disposti dell'art. 152 della legge d'introduzione al CCS.

### **Art. 10           Esclusione di responsabilità**

Il Comune non assume l'obbligo per una ininterrotta erogazione di acqua e non assume responsabilità per temporanee interruzioni o per diminuzioni della quantità di acqua, ciò vale anche per eventuali impurità portate dall'acqua non dovute a negligenza da parte del Comune.

### **Art. 11           Sospensione dell'erogazione di acqua**

Il Comune può sospendere la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- a) prelievo illegale di acqua;
- b) se l'utente è in mora da più di 9 mesi con il pagamento delle tasse di allacciamento e di consumo riservato il diritto di dilazione;
- c) se la costruzione e la manutenzione delle tubazioni di adduzione alla casa e le installazioni interne non vengono eseguite e mantenute secondo le prescrizioni.

### III. Disposizioni tecniche

#### **Art. 12 Esecuzione di installazioni**

L'allacciamento, partendo dalla condotta comunale fino al pezzo del contatore, può venir eseguito solo da persone del ramo, che hanno ottenuto la relativa concessione dal Municipio.

Per l'esecuzione di installazioni per l'acqua potabile valgono le direttive della società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile, unitamente alle disposizioni di natura igienica dell'azienda acqua potabile concernenti la sorveglianza dell'acquedotto.

Sono ammessi solo materiali, forme e apparecchi se esaminati e approvati dalla SSIGA.

#### **Art. 13 Prescrizioni per le installazioni**

Se vengono posate tubazioni di materiale sintetico bisogna avvisare l'azienda elettrica. Il collegamento alla rete principale con materiale prescritto dall'azienda elettrica per garantire una perfetta messa a terra per impianti elettrici è a carico dell'utente e obbligatorio.

Al punto di allacciamento bisogna posare una saracinesca che deve venir marcata con un indicatore, fornito dal concessionario con tutte le indicazioni per eventuali ricerche di saracinesche.

#### **Art. 14 Controllo**

La tubazione deve venir controllata e misurata da parte del Municipio prima di venir ricoperta, giusta l'art. 12.

Il controllo comprende la prova di pressione fino ad almeno 15 atmosfere.

#### **Art. 15 Pose**

Le tubazioni di alimentazione, anche su proprietà privata, dovranno venir posate ad una profondità di almeno 0.80 m e immerse nello stabile sicure dal gelo. Nello scavo, la tubazione deve essere circondata da almeno 20 cm di materiale sabbioso. Se vengono posate altre tubazioni nello stesso scavo, l'acquedotto deve sempre trovarsi, più in alto della canalizzazione, salvo eccezioni speciali autorizzate dal Municipio.

Per ogni lavoro inerente le tubazioni, prima del collaudo, sono da inoltrare i piani d'esecuzione allestiti dal concessionario.

#### **Art. 16 Responsabilità**

Tutte le installazioni, compresi gli allacciamenti e la saracinesca rimangono di proprietà privata e sono da mantenere in uno stato impermeabile.

Il Municipio ha il diritto di controllare in ogni momento lo stato delle installazioni.

#### **Art. 17 Contatori**

Se il prelievo di acqua potabile avviene mediante contatori, questi verranno forniti a pagamento dal Comune e verranno posati all'interno davanti al punto di prelievo ad un'altezza di m 1.20 in luogo sicuro dal gelo, in modo da essere accessibile in ogni momento per la lettura e per eventuali modifiche. Non devono venir installati in locali dove l'accessibilità non è garantita. La fornitura e posa di contatori sarà vincolata alle prescrizioni di un regolamento particolare.

Impianti in nuove costruzioni o riattazioni complete devono venir eseguiti secondo le summenzionate prescrizioni.

## IV. Tariffe

### **Art. 18 Finanziamento**

Per il finanziamento dell'acquedotto, il Comune preleva delle tasse che vanno al dicastero acqua potabile. Eventuali attivi e passivi vanno nel dicastero acqua potabile.

### **Art. 19 Tasse di allacciamento<sup>1</sup>**

Per l'allacciamento all'acquedotto pubblico bisogna versare una tassa calcolata in base al valore attuale (valore corrente) della stima ufficiale dell'Ufficio cantonale delle stime dei Grigioni.

Le tasse ammontano:

#### **classe I**

costruzioni e impianti con un consumo minimo di acqua potabile come, case monofamiliari, capannoni, autorimesse, magazzini e depositi.

0.5 % minimo fr. 100.-

#### **classe II**

costruzioni e impianti con un consumo medio di acqua, come case plurifamiliari fino a 5 appartamenti, negozi, uffici, fabbriche, magazzini, palestre, attrezzature sportive

0.75 % minimo fr. 300.-

#### **Classe III**

costruzioni con un elevato consumo di acqua, come case con più di 5 appartamenti, alberghi, ristoranti, ospedali, mattatoi-macelli, caseifici, garage, esercizi e fabbriche.

1% minimo fr. 1'000.-

#### **Aziende agricole**

minimo 0.1 % minimo fr. 100.-

Se dopo una riattazione, ampliamento o altra modifica dell'immobile, il suo valore risulta aumentato di almeno il 5 %, o di almeno fr. 30'000.-, del valore attuale (valore corrente) della stima ufficiale, per il plusvalore verranno applicate le tasse secondo le classi suddette. Il computo delle suddette tasse non avviene, se il maggior valore non raggiunge fr. 10'000.-. Le tasse saranno pure applicate, se l'aumento di valore del 5 %, rispettivamente di almeno fr. 30'000.-, risulta dalla somma di più modifiche entro gli ultimi 5 anni.

Per accertare l'aumento di valore, l'ultima stima ufficiale in vigore prima dell'inizio dei lavori va adeguata in base all'indice assicurativo dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni al valore dell'anno in cui è stata rilasciata la licenza edilizia. Il valore attuale (valore corrente) indicizzato va quindi dedotto da quello della stima ufficiale eseguita dopo l'esecuzione dei lavori.

#### **Conguaglio con contributi perimetrali**

La tassa d'allacciamento non viene applicata laddove è stata o viene eseguita una procedura di piano di quartiere oppure dove per la particella in questione sono stati versati o si è tenuti a versare contributi perimetrali per la posa, l'ampliamento o la manutenzione della rete. Se il contributo pagato in occasione delle citate procedure è inferiore alla tassa d'allacciamento secondo il presente articolo, il proprietario è tenuto a pagare la differenza.

---

<sup>1</sup> Riveduto con decisione popolare del 17.05.1992

## **Art. 20 Tassa di concessione per allacciamento**

La tassa per la concessione di eseguire allacciamenti nel Comune ammonta a fr. 1'000.-- per un periodo di 4 anni.

Per il rinnovo, pure quadriennale, viene prelevata una tassa di fr. 100.--.

## **Art. 21 Tassa di concessione per installazioni**

La tassa per la concessione di eseguire installazioni nel Comune ammonta a fr. 100.-- da pagare una volta tanto.

## **Art. 22 Tasse di consumo**

Le tasse annuali per il consumo dell'acqua vengono stabilite dal Consiglio comunale in base al preventivo, in percento delle seguenti tasse basi, supplementi e tasse sul consumo effettivo. Dove non sono installati dei contatori il consumo viene calcolato in base ai rubinetti e servizi installati in ogni fabbricato appartenente al medesimo proprietario.

L'utente, in casi speciali il Municipio, possono chiedere la posa di contatori. Le spese d'installazione sono a carico dell'utente.

<u>Tasse fisse (100 %)</u>	<u>Tasse</u>
Cucina	20.-
WC: diretto	15.-
WC: a cassetta e "Closomatt"	10.-
Orinatoio	10.-
Bidé	10.-
Lavabo	10.-
Bagno	10.-
Doccia	10.-
Lavatoio, per economia domestica	30.-
Macchina lavare, per economia domestica	30.-
Lavatoio e macchina lavare, per economia domestica	45.-
Lavastoviglie	15.-
Giardino	15.-
Esterno	15.-
Stalla	10.-
Abbeveratoio	10.-
Rimessa	15.-
Cantina	15.-
Studio	10.-
Camera	10.-
Acqua scopo costruzioni	100.-
Ogni altro rubinetto o allacciamento interno o esterno	15.-
Piscina, in base alla capienza:	fr. 7.- al mc, minimo fr. 200.-

Ogni economia domestica è tenuta al pagamento della tassa lavatoio o macchina per lavare.

<u>Supplementi</u>	<u>Tasse</u>
Macello	100.-
Ristorante	100.-
Carrozzeria o autorimessa	150.-
Medico o dentista	50.-
Prestino	80.-
Parrucchiere (uomo o donna)	80.-
Lavaggio autoveicoli con impianto automatico	500.-
Lavanderia	150.-

Le tasse per i casi non contemplati dal presente regolamento sono stabilite dal Municipio.

### **Tassa sul consumo effettivo**

Gli utenti che usufruiscono di un contatore, pagano una tassa annuale di fr. -.60 per mc di acqua consumata. In ogni caso viene fatturata una tassa che ammonta al 50 % di quanto l'utente dovrebbe pagare in base ai rubinetti e servizi installati (tasse fisse e supplementi). In casi particolari la tassa minima viene fissata dal Municipio.

La tassa per il noleggio del contatore viene fissata dal Municipio.

### **Casi particolari**

Per le residenze secondarie la tassa di consumo viene prelevata senza nessuna riduzione.

Per nuove costruzioni, trasformazioni o in caso di trapasso di proprietà la tassa di consumo viene prelevata pro rata.

Per appartamenti sfitti la tassa di consumo viene prelevata pro rata, previo notifica scritta ed anticipata da parte dell'abbonato.

### **Art. 23 Scadenza**

La tassa di allacciamento deve venir versata al Comune con l'inizio dei lavori, in base ad un calcolo provvisorio.

Il calcolo definitivo segue appena eseguita la stima ufficiale.

Il Municipio può emettere i conteggi delle tasse di consumo prima della scadenza dell'anno corrente.

Il Municipio fissa i termini per il pagamento.

### **Art. 24 Interesse di mora**

Per tutte le tasse in mora, viene applicato un interesse pari a quello stabilito per l'imposta comunale.

### **Art. 25 Pegno**

Per tutte le tasse, il Comune può chiedere l'iscrizione di un pegno legale ai sensi dell'art. 162 legge d'introduzione al codice civile svizzero.



## V. Disposizioni penali e transitorie

### **Art. 26 Disposizioni penali**

Le infrazioni gravi al presente regolamento vengono punite dal Municipio con multe fino a fr. 1'000.- e accollando le spese.

### **Art. 27 Disposizioni transitorie**

Le modifiche degli art. 12, 15 e 19 entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea comunale.

Per le riattazioni, gli ampliamenti e le altre modifiche dell'immobile fa stato la data del rilascio della licenza edilizia. Le nuove disposizioni sono applicabili solo per i permessi rilasciati dopo l'approvazione da parte dell'assemblea.

I cambiamenti concernenti le tasse di consumo entrano in vigore il 1. gennaio 1993.

### **Art. 28 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e decreti inerenti l'acquedotto.

Approvato dai cittadini di Roveredo con la votazione del 02 settembre 1984.

#### MUNICIPIO DI ROVEREDO

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Peduzzi

S. Schenardi